

VISTO l'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con il quale si prevede "In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, che agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 della legge n. 232 del 2016, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";

VISTO, in particolare, l'allegato C, richiamato dall'articolo 1, comma 179, lettera d), della menzionata legge n. 232 del 2016, contenente l'elenco delle categorie lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo;

VISTO l'articolo 1, comma 199, della medesima legge n. 232 del 2016, con il quale si prevede che, a decorrere dal 1° maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge n. 335 del 1995, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma 199;

VISTO l'allegato E, richiamato dall'articolo 199, comma 1, lettera d), della legge n. 232 del 2016, contenente l'elenco delle categorie lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo;

VISTO l'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale dispone che " Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n.236, le attività lavorative di cui all'allegato C si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti la data di decorrenza dell'indennità di cui al comma 181 della medesima legge le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.";

VISTO l'articolo 53, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017, il quale dispone che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 199, lettera d), della legge n. 232 del 2016, le attività lavorative di cui all'allegato E si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione

che le citate attività lavorative siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2017, n. 88, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016, avuto, tra l'altro, particolare riguardo alla determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 179, lettera d), della legge medesima;

VISTO l'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale prevede che, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, che si trovano in una delle condizioni di cui al successivo comma 148, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTO l'articolo 1, comma 148, lettera a), della suddetta legge n. 205 del 2017, la quale stabilisce che la disposizione del precedente comma 147 si applica ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato B e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;

VISTO l'articolo 1, comma 153, della legge n. 205 del 2017, il quale prevede che, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, siano disciplinate le modalità attuative dell'articolo 1, commi 147 e 148, della legge medesima, con particolare riguardo all'ulteriore specificazione delle professioni di cui all'allegato B e alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, tenendo conto di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO l'articolo 1, comma 155, della legge n. 205 del 2017, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni;

VISTO altresì, il medesimo comma 155, con il quale è disciplinata la composizione della Commissione ed è stabilito che, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri istitutivo siano stabilite le modalità di funzionamento della stessa;

VISTO l'articolo 1, comma 162, lettera d), della legge n. 205 del 2017, che prevede, ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui all'articolo 179 della legge n. 232 del 2016, lo svolgimento delle mansioni difficoltose e rischiose per almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero per almeno sei anni negli ultimi sette;

VISTO l'articolo 1, comma 162, lettera g), della legge n. 205 del 2017, che prevede, ai fini della riduzione del requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011, lo svolgimento delle mansioni difficoltose e rischiose per almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero per almeno sei anni negli ultimi sette;

VISTO l'articolo 1, comma 163, della legge n. 205 del 2017, il quale dispone che, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018, agli allegati C ed E della legge n. 232 del 2016 sono aggiunte le nuove professioni incluse nell'allegato B della legge n. 205 del 2017;

VISTO l'articolo 1, comma 166, lettera d), della legge n. 205 del 2017, che ha abrogato i commi 1 e 2 dell'articolo 53 del decreto-legge n. 50 del 2017;

RITENUTO, pertanto, necessario, provvedere all'istituzione della Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, ed al contempo stabilire le modalità di funzionamento della stessa;

SULLA proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

SENTITO il Ministro della salute,

DECRETA

Articolo 1

(Istituzione della Commissione)

1. In attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 155, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è istituita la Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni (di seguito denominata Commissione).

Articolo 2

(Funzioni)

1. La Commissione ha il compito di studiare la gravosità delle occupazioni e gli eventuali effetti sulla salute, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei

lavoratori e delle lavoratrici, derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni.

2. La Commissione è, inoltre, incaricata dell'acquisizione di elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale.

Articolo 3

(Composizione e durata)

1. La Commissione è presieduta dal presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ed è così composta:

- a) n. 2 componenti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze;
- b) n. 2 componenti in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- c) n. 2 componenti in rappresentanza del Ministero della salute;
- d) n. 1 componente in rappresentanza del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- e) n. 2 componenti in rappresentanza dell'ISTAT;
- f) n. 2 componente in rappresentanza dell'INPS;
- g) n. 2 componente in rappresentanza dell'INAIL;
- h) n. 1 componente in rappresentanza del Consiglio Nazionale degli Attuari.

2. I rappresentanti dei soggetti indicati al comma 1 sono tempestivamente designati, con comunicazione scritta diretta al presidente della Commissione.

3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il presidente chiede alle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, individuate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la designazione di esperti in materie economiche, statistiche e attuariali nel numero complessivo di sei (6) per le organizzazioni dei lavoratori e di quattro (4) per le organizzazioni dei datori di lavoro

4. Dall'atto della ricezione della designazione di cui ai commi che precedono, i designati assumono le funzioni di componenti della Commissione.

5. Il Presidente può richiedere contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio, anche invitandoli a partecipare alle riunioni della Commissione, dandone comunicazione preventiva ai membri della Commissione.

Articolo 4

(Convocazione e ordine del giorno)

1. La Commissione è convocata dal presidente almeno una volta al mese.

2. L'avviso di convocazione è inviato a tutti i componenti della Commissione tramite PEC, e contiene la data, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione dell'ordine del giorno.

All'avviso sono allegati eventuali documenti relativi ai singoli punti all'ordine del giorno. In caso di convocazione d'urgenza i documenti possono essere distribuiti anche all'inizio o nel corso della riunione.

3. L'ordine del giorno è definito dal presidente e contiene l'elenco degli argomenti in discussione. Ogni componente può formulare, per iscritto e prima della riunione, richiesta motivata per l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno.
4. La Commissione si riunisce presso il luogo indicato dal presidente.
5. Il presidente individua nella prima riunione tra i componenti della Commissione un segretario, che su sua indicazione provvede alle convocazioni e alla redazione dei verbali delle riunioni che vengono raccolti in apposito registro.
6. L'ISTAT garantisce, nell'ambito delle proprie risorse umane e strumentali, il supporto tecnico e di segreteria necessario.

Articolo 5

(Validità delle riunioni e verbale)

1. Per la validità delle riunioni deve essere presente la maggioranza dei componenti della Commissione.
2. Sono considerati presenti anche i componenti che partecipano a distanza, attraverso strumenti telematici che ne assicurino l'identificazione, la visione degli atti della riunione, la partecipazione alla discussione, lo scambio di documenti e l'approvazione del verbale. In ogni caso la sede della riunione è individuata nel luogo in cui si trova il presidente.
3. I componenti della Commissione ritualmente convocati, che sono impossibilitati a prendere parte a una riunione, devono informare la segreteria della Commissione e il presidente almeno 24 ore prima della riunione, salvi i casi di forza maggiore.
4. Il verbale delle riunioni della Commissione è predisposto a cura del segretario, che provvede all'invio della bozza ai componenti per l'approvazione, anche per via telematica.
5. Il verbale è approvato, di norma, nella riunione immediatamente successiva a quella alla quale si riferisce. Una volta approvato, il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed è conservato in originale presso la segreteria della Commissione.

Articolo 6

(Deliberazioni)

1. Le deliberazioni della Commissione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
2. Gli atti di deliberazione sono conservate in allegato ai verbali di riunione.

Articolo 7
(Regolamento interno)

1. Per quanto non espressamente regolato dalla legge o dal presente decreto, la Commissione può adottare uno specifico regolamento interno per disciplinare ulteriori modalità di organizzazione delle proprie attività.

Articolo 8
(Oneri e compensi)

Le attività della Commissione sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

Articolo 9
(Conclusione dei lavori)

La Commissione conclude i propri lavori entro il 30 settembre 2018, consegnando al Governo, entro il medesimo termine, un rapporto finale.

Roma,

Il Presidente del Consiglio dei ministri

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministro dell'economia e delle finanze